

## **STATUTO**

dell'Associazione "SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA ENDOSCOPICA E MINI-INVASIVA"

### **ARTICOLO 1**

E' costituita una Associazione regolata dalla Legge e dal presente Statuto sotto la denominazione di "Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Chirurgia Mini-invasiva (S.I.C.E.). Tale denominazione deve comparire nel logo e nell'intestazione di ogni atto formale della Società stessa. La denominazione dell'Associazione dalla data 19.10.2000 è modificata in Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie (S.I.C.E.).

### **ARTICOLO 2**

- OGGETTO -

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha per oggetto la promozione e/o sviluppo dello studio e della ricerca scientifica relativi all'attività della chirurgia per via endoscopica e delle altre tecnologie inerenti allo sviluppo di questa branca chirurgica. L'associazione si propone di svolgere attività di:

- 1) aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali accreditati (ECM);
- 2) in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- 3) in sintonia con l'ASSR e FISM al fine di elaborare linee guida, promuovere trias clinici e ricerche scientifiche anche in collaborazione con altre società e organismi scientifici.

L'Associazione non ha finalità sindacali e non svolge attività imprenditoriali o partecipa ad esse salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

### ARTICOLO 3

#### - SEDE SOCIALE -

La sede sociale è fissata presso l'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (A.C.O.I.) in Roma, Via Costantino Morin n. 45.

Questa sede sociale potrà essere trasferita su semplice decisione del Consiglio Direttivo.

### ARTICOLO 4

#### - SOCI -

Possono essere iscritti come soci ordinari dell'Associazione soltanto coloro che abbiano una specializzazione in chirurgia sia generale che specialistica: toracica, vascolare, addominale, urgenza, urologica, ginecologia e simili o che abbiano svolto cinque anni di attività presso divisione di chirurgia generale e/o specialistiche di indirizzo chirurgico e che pratichino personalmente tali tecniche.

I soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori. Sono tali coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Vengono equiparati ad essi i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della S.I.C.E.M. (Società Italiana di Chirurgia Endoscopica Mininvasiva).
- b) Soci Ordinari. Sono tali coloro che chiedono di essere ammessi a mezzo domanda controfirmata da due soci fondatori o ordinari. Ogni domanda è vagliata da uno specifico committee nominato dal Consiglio Direttivo e presieduto dal Segretario Generale. All'atto dell'iscrizione

all'associazione il socio si impegna ad accettare il presente statuto e i regolamenti approvati dall'assemblea.

- c) Soci Juniores. Sono tali coloro che hanno svolto meno di cinque anni di attività presso divisione di chirurgia generale e/o specialistiche di indirizzo chirurgico. Pagano una quota annuale ridotta.
- d) Soci Corrispondenti Esteri. Possono essere nominati soci corrispondenti esteri per delibera del Consiglio Direttivo, gli studiosi stranieri che intrattengono rapporti di proficua collaborazione con l'associazione. Non sono tenuti al pagamento delle quote annuali.
- e) Soci Onorari. Possono essere nominati soci onorari su delibera del Consiglio Direttivo le personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività nel campo della chirurgia laparoscopica, endoscopica e mini-invasiva. Sono esentati dal pagamento della quota.
- f) Soci Benefattori. Vengono approvati dal Consiglio Direttivo e portano un contributo economico o di altra natura all'associazione.
- g) Soci Sostenitori. Possono essere soci anche Enti, Associazioni, organizzazioni che abbiano come scopo lo sviluppo delle tecnologie specifiche perseguite dall'associazione. In questo caso questi enti saranno rappresentati in assemblea dal proprio legale rappresentante. L'ammissione e/o la sostituzione dei suddetti Enti deve essere approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri.

I soci, ad eccezione dei soci onorari e dei soci corrispondenti esteri, sono obbligati al pagamento della quota associativa annuale il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo pena la decadenza.

La quota associativa, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, è intrasmissibile e non rivalutabile.

## ARTICOLO 5

La qualità di socio si perde:

dimissione da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo che, nella prima riunione successiva alla comunicazione delibererà in merito;

- 1) radiazione che può essere decisa dal Consiglio Direttivo per non essersi attenuti agli obiettivi della Associazione e comunicata a mezzo lettera raccomandata all'interessato, dopo essere stato invitato a presentare eventuali spiegazioni al Consiglio stesso;
- 2) decesso.

## ARTICOLO 6

### - CONSIGLIO DIRETTIVO -

L'Associazione viene gestita da un Consiglio Direttivo composto da 18 (diciotto) membri.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci ordinari per un periodo di 3 anni.

I Consiglieri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili alla scadenza per un mandato consecutivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da Past-President (senza diritto di voto) e Presidente, Presidente Eletto, Segretario Generale e Segretario Tesoriere e 14 Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri 3 Vice Presidenti.

Il Segretario Generale ed il Segretario Tesoriere restano in carica per due mandati e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina i seguenti Organi di Controllo, che decadono con il termini del mandato del Consiglio Direttivo:

- 1) Comitato per l'ammissione nuovi soci;
- 2) Comitato Scientifico ed organizzativo per le attività congressuali;
- 3) Comitato per l'Editoria;
- 4) Comitato Formazione ed Etica.

Le cariche sociali non sono retribuite.

## ARTICOLO 7

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Segretario Generale, si riunisce per lo meno una volta all'anno.

Le decisioni vengono prese per maggioranza.

Per assicurare l'attività corrente dell'associazione, il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte di tutti i suoi poteri ad uno o più soci.

Il Consiglio Direttivo nomina 12 rappresentanti regionali tra i propri membri o tra i soci ordinari in regola con la quota annuale. I delegati hanno la stessa durata del Consiglio Direttivo in carica.

## ARTICOLO 8

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione stessa, fissa la data delle Assemblee e dei Consigli Direttivi che egli stesso presiede. Il più anziano dei Vice Presidenti sostituisce a tutti gli effetti in tutte le attività e attribuzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Segretario Generale, il Segretario Tesoriere insieme al Presidente costituiscono l'esecutivo dell'Associazione. In particolare il Segretario Generale redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e collabora con il Presidente per la realizzazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Segretario Tesoriere ha la responsabilità dell'amministrazione ordinaria e la delega di rappresentanza dell'Associazione per quanto attiene a tutti gli obblighi ed incombenze fiscali ed amministrative nonché ai rapporti con gli Uffici Tributarî. In occasione delle Assemblee annuali, il Segretario Tesoriere sottopone per l'approvazione, il bilancio consuntivo annuale che deve essere predisposto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

E' compito del Segretario Tesoriere suggerire al Consiglio Direttivo e seguire ogni possibile iniziativa tesa a migliorare le condizioni economiche dell'Associazione per perseguire gli scopi.

In caso di inabilità temporanea, di dimissione o di decesso del Presidente e/o del Segretario Generale e/o del Segretario Tesoriere, le funzioni

vengono assunte dal Vice Presidente più anziano. In caso di contemporanea inabilità temporanea, di dimissione o di decesso le funzioni saranno assunte dai Vice Presidenti seguendo il criterio di anzianità.

Nel caso di dimissioni o di decesso di uno dei Consiglieri verrà nominato il candidato primo dei non eletti nell'ultima consultazione elettorale, qualora uno o più candidati abbiano riportato un numero eguale di voti subentrerà il più anziano di età.

## ARTICOLO 9

### - ASSEMBLEA GENERALE -

L'Assemblea Generale riunisce tutti i soci previsti dall'articolo 4 del presente Statuto.

L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce come minimo una volta l'anno.

La data della riunione è fissata dal Presidente.

Le convocazioni che preciseranno l'ordine del giorno che sarà discusso, la data, il luogo, e l'ora in cui si terrà l'Assemblea, vengono inviate dal Segretario, come minimo 15 (quindici) giorni prima della data fissata a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

L'elettorato sia attivo (rappresentato dai soci ordinari in regola con la quota associativa annuale) che passivo (tutte le altre tipologie di soci) deve essere esercitato o personalmente o per delega ad altro socio ordinario.

I soci sostenitori devono esercitare il voto tramite il proprio rappresentante legale o per delega rilasciata da esso ad un socio ordinario.

Nelle Assemblee è consentita una sola delega per socio.

Il voto per corrispondenza è parimenti impossibile.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti sia dei presenti che di coloro che sono rappresentati.

Una assemblea generale straordinaria può essere convocata sia su richiesta del Presidente sia richiesta scritta di almeno la metà dei Soci.

L'Assemblea Generale elegge direttamente il Presidente, il Presidente Eletto, il Segretario Generale, il Segretario Tesoriere ed i 14 Consiglieri del Consiglio Direttivo.

## ARTICOLO 10

### - REGOLAMENTO –

Verrà istituito un regolamento interno che verrà sottoposto per l'approvazione dell'Assemblea Generale. Nello stesso saranno previsti i sistemi di autoverifica della qualità delle attività svolte.

## ARTICOLO 11

### - FONDI –

Questi fondi si compongono di:

- le sottoscrizioni;
- le sovvenzioni autorizzate per legge;
- tutte le altre entrate permesse dalla legge.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire in modo anche indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## ARTICOLO 12

- MODIFICHE ALLO STATUTO –

Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea Generale riunita in seduta straordinaria, in prima convocazione a maggioranza assoluta ed in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea.

ARTICOLO 13

- SCIoglimento –

Lo scioglimento può essere deciso dall'Assemblea Generale riunita in seduta straordinaria in prima convocazione a maggioranza assoluta.

In mancanza del quorum verrà convocata una nuova assemblea generale quindici giorni più tardi che potrà deliberare in maniera valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 14

- DISPOSIZIONI FINALI –

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di Associazione.